

**REGOLAMENTO (CE) N. 2543/2001 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 2001****relativo alla sospensione della pesca del nasello delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2425/2001 <sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di nasello per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE) e mare del Nord (acque della CE), da parte di

navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. I Paesi Bassi hanno vietato la pesca di questo stock a partire dal 16 novembre 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE) e mare del Nord (acque della CE), eseguite da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 2001.

La pesca del nasello nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE) e mare del Nord (acque della CE), effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 16 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 328 del 13.12.2001, pag. 7.